

COMUNE DI AMATRICE
(Provincia di Rieti)



Reg. n° _____ del ____/____/2018

Prot. gen. n° 7233 del 17/5/2018

Ordinanza n. 198 del 17/05/2018

OGGETTO: Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente di “chiusura della Strada Comunale in Fraz. San Giorgio di Amatrice”.

IL VICE SINDACO FACENTE FUNZIONE

CONSIDERATO che i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti il giorno 24 agosto 2016 alle ore 3,36 circa da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

ATTESO che il terremoto del 30 ottobre 2016 e quello del 18 gennaio 2017 hanno prodotto ingenti nuovi crolli ed interruzioni della viabilità su tutte le strade che raggiungono Amatrice, lasciando le vie di comunicazione ingombre da macerie e detriti in numerosi punti ed isolando alcune popolate frazioni;

TENUTO CONTO che tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane, nonché numerosi feriti, dispersi e sfollati e gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche;

CONSIDERATO che la gravità dell'evento e del suo impatto non rendono possibile l'applicazione di procedure ordinarie;

RICHIAMATA l'Ordinanza n. 30 del 01.09.2016 d'interdizione delle zone rosse dei centri storici e degli abitati del Capoluogo e delle Frazioni;

ATTESO che sono in atto i sopralluoghi sui fabbricati posti all'interno delle Zone Rosse con l'obiettivo di addivenire al ridimensionamento della perimetrazione delle stesse e all'apertura della viabilità attualmente inutilizzabile;

VISTA la nota della DICOMAC prot, UC/TERAG16/0047429 del 15.09.2016 recante "attivazione dei Gruppi Tecnici di Sostegno (GTS) presso i Centri di Coordinamento Regionale provvisori

VISTA la nota della DICOMAC prot. UC/TERAG 16/0048130 del 19.09.2016 recante "diramazione delle procedure per il funzionamento dei gruppi tecnici di sostegno (GTS) nella messa in sicurezza temporanea post-sismica di manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, della riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali;

VISTA la nota del Soggetto Attuatore prot. E. n. 49617 del 24.09.2016 ad oggetto: "*Sisma Centro Italia 24 agosto 2016. Procedura per il funzionamento dei Gruppi Tecnici di Sostegno nella messa in*

sicurezza post-sismica di manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, della riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali. Precisazioni e chiarimenti";

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di provvedere all'immediata riapertura della viabilità esistente e alla creazione di passaggi per il transito dei mezzi di soccorso e l'incolumità dei soccorritori;

DATO ATTO CHE il fine che si intende perseguire è finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità, secondo le seguenti priorità:

- il recupero della transitabilità e/o fruibilità dei centri abitati e delle infrastrutture varie;
- il mantenimento della funzionalità delle reti dei servizi pubblici necessari per assicurare l'assistenza alla popolazione (acqua, luce, gas, telefonia) mediante la salvaguardia dei relativi impianti, reti ed altre strutture e infrastrutture;
- il superamento delle condizioni che hanno prodotto esito di inagibilità di edifici di tipo "F" sulla base delle schede AEDES;

VISTA la verifica tecnica operata dal GTS (Gruppo Tecnico di Sostegno) in data 01/12/2016 che, se pur non allegata materialmente al presente provvedimento, ne costituisce sua parte integrante e sostanziale, nei confronti dell'edificio di culto denominato "Chiesa di S. Giorgio" identificato al NCEU del Comune di Amatrice al Foglio 51, Mappale A, catastalmente intestato a "Parrocchia di San Giovanni Bosco sita in Torrita di Amatrice", all'esito della quale è stato proposto un intervento di messa in sicurezza di Tipo P2 – interventi provvisori di media importanza a carico dell'edificio medesimo;

DATO ATTO dell'avviata procedura di somma urgenza, da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, per la messa in sicurezza post-sisma della viabilità pubblica mediante la realizzazione di opere provvisorie a carico della Chiesa dianzi citata;

VISTA la nota dell'Impresa Edile Valleriani Enrico, esecutrice degli "interventi di somma urgenza da eseguirsi presso la frazione San Giorgio per la messa in sicurezza della viabilità pubblica, mediante la realizzazione di opere provvisorie a carico della Chiesa di San Giorgio distinta nel NCEU del Comune di Amatrice al Foglio 51, Mappale A" acquisita al protocollo comunale in data 03.05.2018 con prot. n. 6454 con cui si richiede l'emanazione di un provvedimento di chiusura temporanea della strada laterale indicata all'allegato n.1 della nota stessa per la movimentazione dei materiali ed ai fini di garantire l'incolumità a cose e/o persone.

CONSIDERATO che la detta viabilità pubblica sarà interessata dai lavori di messa in sicurezza di che trattasi, peraltro già minacciata dallo stato del danneggiamento risultante a carico dell'edificio de quo;

COMPARATI i diritti e gli interessi individuabili nella fattispecie, e ritenendo assolutamente prevalente la salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata;

RITENUTO necessario provvedere tempestivamente a vietare l'accesso a persone e mezzi alla zona circostante l'immobile ivi trattato e di dover, pertanto, transennare provvisoriamente la zona interessata dalla attività di cantiere per come meglio indicato nella planimetria allegata al presente provvedimento, per preservare persone e beni da temuti crolli delle strutture pericolanti e salvaguardare pertanto la pubblica e privata incolumità ed in attuazione, altresì, all'applicazione prescritte norme in ambito di sicurezza;

TENUTO CONTO delle deroghe agli obblighi di comunicazione, di cui agli artt. 7 e 8 della L. n. 241/90 previste dall'art. 5 comma 1 dell'OCDPC n. 388 del 26 agosto 2016;

VISTI l'art. 6 commi 4A e 5A, l'art. 7 comma 1A e l'art. 30 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada);

VISTO l'art. 15 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Servizio Nazionale di protezione Civile);

VISTO l'articolo 50, comma 5 e l'articolo 54, comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sui provvedimenti contingibili ed urgenti;

VISTO l'articolo 16 del D.P.R. 6.2.1981 n. 66;

ATTESO che l'urgenza è tale da non consentire l'indugio richiesto per avvisare il Prefetto, al quale tuttavia sarà data tempestiva comunicazione del presente provvedimento;

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che qui s'intende integralmente riportata;

la chiusura al traffico pedonale e veicolare della strada comunale presso la Fraz. San Giorgio nel tratto meglio indicato nella planimetria catastale allegata ai fini della messa in sicurezza della viabilità pubblica mediante la realizzazione di opere provvisoriale a carico dell'edificio di culto denominato "Chiesa di S. Giorgio" distinto nel NCEU del Comune di Amatrice al Foglio 51 Mappale A incombente sulla detta viabilità e fino a completa rimozione del pericolo.

a chiunque;

- Di non accedere alla zona transennata e segnalata, ad eccezione della Ditta esecutrice dei lavori di messa in sicurezza dei fabbricati pericolanti, per come sopra individuati; e degli addetti ai lavori;
- Di rispettare la presente ordinanza;

DISPONE

- l'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato dell'esecuzione della detta transennatura, per il tramite della Ditta esecutrice le opere provvisoriale de quo;
- l'Ufficio di Polizia Municipale e le forze dell'Ordine sono incaricate di far rispettare il divieto oggetto del presente provvedimento;

che copia della presente ordinanza sia notificata e trasmessa:

- alla Regione Lazio, Soggetto Attuatore alle demolizioni e rimozione macerie;
- al COI;
- alla Struttura di Missione "Sisma Centro Italia";
- ai Vigili del Fuoco presenti al COC;
- al Comando di P.M. del Comune di Amatrice;
- alla Prefettura di Rieti;
- ai Carabinieri;
- alla Provincia di Rieti;
- alla Polizia Stradale;

ciascuno per le proprie competenze. Si avverte che, in caso di inottemperanza, verranno adottati tutti

i provvedimenti previsti dalla legge, senza pregiudizio per l'azione penale. La violazione della presente ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del C.P.

Contro la presente è ammissibile:

- ricorso al T.A.R. della Regione Lazio entro 60 gg.;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

DISPONE

notifica della presente ordinanza per pubblici proclami ai sensi dell'art.1, comma 2- septies, di cui all'allegato della Legge 7 aprile 2017, n. 45, integralmente sopra riportato.

Amatrice, li 17/05/2018

IL VICE SINDACO FF
Ing. Filippo Palombini



